

COLLEGIO DI MILANO – DECISIONE N. 8191/2017 – PRES. ORLANDI – EST. SANTONI

Centrale di allarme interbancaria – addebito su carta di credito – insufficienza di fondi – mancato preavviso – onere della prova – segnalazione erronea – sussistenza (cod. civ., artt. 1334, 1335, 2697)

Nel caso di iscrizione alla Centrale d'Allarme Interbancaria della Banca d'Italia (CAI), l'intermediario deve adempiere all'obbligo di preavviso nei confronti del cliente e deve fornire prova dell'invio e della ricezione della relativa comunicazione.

FATTO

omissis il ricorrente *omissis* essendo titolare di una carta di credito corporate, aveva restituito la stessa all'intermediario convenuto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e dopo la restituzione, aveva ricevuto due addebiti sul proprio conto corrente, il primo non andato a buon fine per insufficienza di fondi e il secondo correttamente addebitato. Non avendo più ricevuto alcuna comunicazione dalla resistente e non potendo più accedere ai servizi di estratto conto online, aveva ritenuto che il secondo addebito fosse stato risolutivo anche del primo non andato a buon fine. Riportava quindi che, solo dopo alcuni mesi, aveva ricevuto una comunicazione con la quale l'intermediario lo informava dell'avvenuta segnalazione in CAI e dell'esistenza di una posizione debitoria a suo carico. Pertanto, con mail del 14/07/2015, il ricorrente aveva comunicato di aver effettuato un bonifico per saldare la propria posizione e aveva chiesto la cancellazione della segnalazione.

Con nota del 16/07/2015 la resistente aveva risposto di aver regolarmente inviato gli estratti conto mensili con l'indicazione del debito e di aver precedentemente tentato, tramite una società di recupero crediti, diversi contatti telefonici non andati a buon fine e di aver, infine, inviato una lettera il 05/06/2015. In assenza di riscontro, il 09/07/2015 aveva, quindi, bloccato la posizione per contenzioso e segnalato il nominativo del ricorrente in CAI. L'istante riportava, quindi, che era seguito uno scambio di e-mail con le quali aveva segnalato che il numero di telefono aziendale utilizzato dalla resistente non era più attivo, essendo riferito al precedente datore di lavoro, la lettera di sollecito non era mai arrivata e non gli era più possibile visualizzare gli estratti conto online, non essendo più titolare dell'utenza. La convenuta aveva risposto che non erano autorizzati a contattare il datore di lavoro per reperire il cliente e che la segnalazione si sarebbe automaticamente cancellata dopo 24 mesi.

Il ricorrente, pertanto, si rivolgeva all'ABF per chiedere il ritiro della segnalazione del proprio nominativo dall'archivio CAI della Banca d'Italia. Con le controdeduzioni l'intermediario precisava che la carta di credito in oggetto era stata richiesta attraverso l'ufficio personale del precedente datore di lavoro del ricorrente, ma era "a tutti gli effetti" una carta individuale, gli addebiti avvenivano a 60 giorni e il ricorrente aveva restituito la carta in data 03/03/2015.

Per quanto alla posizione debitoria del cliente, riferiva quanto segue: - l'estratto conto di dicembre 2014 di euro 2.560,01 veniva addebitato il 02/03/2015 con esito respinto per insufficienza di fondi; - l'estratto conto di gennaio 2015 di euro 3.611,60 veniva regolarmente addebitato il 31/03/2015; - l'estratto conto di febbraio 2015 di euro 37,30 veniva regolarmente addebitato. Infine, da marzo 2015, mese in cui si manifestava l'insolvenza, fino a giugno 2015 gli estratti conto evidenziavano il debito residuo e l'opportunità di comunicare le nuove coordinate bancarie. La resistente, quindi, dichiarava di aver effettuato diversi tentativi, tutti infruttuosi, di contatto telefonico con il ricorrente al numero presente in anagrafica e di aver poi inviato per posta ordinaria una comunicazione datata 05/06/2015. Appurata, quindi, l'impossibilità di comunicare con il ricorrente, in data 09/07/2015 l'intermediario aveva inserito il nominativo in CAI. Sottolineava, quindi che il ricorrente era ben consapevole dell'esistente posizione debitoria, tanto che egli stesso aveva ammesso che l'estratto conto di dicembre era stato respinto; spiegava, anche di non aver potuto contattare il precedente datore di lavoro vista la normativa sulla privacy. Infine, l'intermediario evidenziava che, in data 14/07/2015, il ricorrente aveva saldato il proprio debito e tale tempismo lasciava presumere, con ogni evidenza, che il ricorrente fosse a conoscenza della situazione almeno fin dalla comunicazione del 5 giugno, lasciando volontariamente perdere ogni traccia di sé per tentare di sottrarsi alle azioni di recupero del credito. L'intermediario, pertanto, chiedeva al Collegio il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La vicenda attiene all'illegittimità della segnalazione presso gli archivi CAI del nominativo del ricorrente, illegittimità dovuta alla mancanza del preavviso di segnalazione.

Su tale materia, il Collegio ricorda che la funzione dei preavvisi non è unicamente quella di porre in grado il debitore di rimediare alla situazione morosa in essere, evitando così la segnalazione stessa, ma è anche quella di evitare errori o fraintendimenti grazie al controllo critico che il segnalando è in grado di esercitare sui motivi della segnalazione. La prova di aver inviato tale preavviso di segnalazione, secondo costante giurisprudenza, grava sull'intermediario. A tale ipotesi si applicano, quindi, i principi generali del codice civile per le dichiarazioni recettizie e le relative presunzioni. Ora, considerato che nessun requisito di forma è normativamente previsto per il preavviso, si ritiene che l'illiceità della segnalazione dipenda non solo dalla mancata dimostrazione da parte dell'intermediario di aver posto il preavviso dovuto nella sfera di conoscibilità del cliente, ma anche dall'impossibilità che il Collegio giudicante possa formarsi il proprio convincimento in base a tutti gli elementi di prova acquisiti circa l'effettivo adempimento dell'obbligo di preavviso.

Pertanto, il Collegio dovrà valutare la condotta dell'intermediario sulla base di tutti gli elementi di conoscenza che i documenti versati in atti offrono. Premesso ciò, nel caso in esame il Collegio rileva che l'intermediario non ha fornito alcuna evidenza dell'invio o della ricezione delle due comunicazioni di preavviso, né i fatti documentati portano il Collegio a ritenere assolto l'onere della prova da parte dell'intermediario e, pertanto, la doglianza del ricorrente relativa alla segnalazione del proprio nominativo nelle banche dati deve essere accolta.

Il Collegio, inoltre, rileva che il ricorrente, in sede di ricorso, non ha presentato alcuna domanda risarcitoria e, pertanto, la decisione di questo Arbitro, appurata l'illiceità della segnalazione in questione, riguarda solamente la cancellazione del nominativo del ricorrente dagli archivi CAI.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario provveda, per quanto di sua competenza, alla cancellazione della segnalazione presso la Centrale di allarme interbancaria(... omissis...)